

A **ttenzione!!!!** Non sempre i familiari che aiutano l'imprenditore devono pagare i contributi. Vedasi la circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali Prot. 37 / 0010478 / MA007.A001 del 10 giugno 2013.

QUESTA CIRCOLARE, DI CUI IL MINISTERO DEL LAVORO HA DIFFUSO AMPLIAMENTE ALLE DIREZIONE REGIONALI E TERRITORIALI DEL LAVORO, E ALLE SEDI INPS ED INAIL, E' CONOSCIUTA DA TUTTI GLI ISPETTORI CHE SPESSO LA DIMENTICANO.....NEL CASSETTO IN SEDE DI VERIFICA.

Non dimenticate mai che, lo scopo dei dirigenti e fare cassa a tutti i costi.

Sappiate che nessun contributo è dovuto a favore dei collaboratori familiari nei settori dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato se l'attività non risulta prevalente ed è svolta occasionalmente.

Lo chiarisce la circolare del ministero del Lavoro a seguito di una richiesta di ispettori, professionisti e associazioni di categoria di cui qui alleghiamo per conoscenza in formato pdf.

Il documento fornisce alcune indicazioni al personale ispettivo sulle verifiche da fare nel caso di presenza di familiari nelle attività imprenditoriali.

Ipotesi di esenzione:

Non si versano i contributi per i collaboratori familiari se l'attività svolta dagli stessi è prestata in modo occasionale e non prevalente, ossia se viene svolta per un massimo di 720 ore all'anno solare (90 giorni), a prescindere della presenza del titolare nei locali dell'azienda. La prova del superamento di tali limiti da parte dei singoli collaboratori familiari è a carico degli ispettori.

Vengono inoltre individuate due categorie di collaboratori familiari per i quali l'obbligo contributivo viene meno:

- il familiare pensionato, perché l'attività prestata è solo occasionale e prestata con spirito solidaristico,
- il familiare occupato altrove a tempo pieno, che, quindi, presta in modo residuale il proprio lavoro nell'impresa di famiglia.



Le collaborazioni che rientrano in tale tipologia sono da considerarsi occasionali e di tipo gratuito. Non sarà necessaria, dunque, l'iscrizione alla gestione assicurativa di competenza.

Artigianato: L'articolo 21 del D.L. 269/2003 stabilisce che gli imprenditori artigiani possono avvalersi delle collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, anche se questi sono studenti per un periodo complessivo non superiore ai 90 giorni. Le collaborazioni devono avere carattere di «aiuto, a titolo di obbligazione morale», vale a dire senza alcun compenso; tuttavia, rimane obbligatoria l'iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Agricoltura: L'articolo 74 del d.lgs. 276/2003 dispone, invece che «non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti no al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi».

Commercio: Stando all'articolo 29 della l. 160/1975, l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa da parte di coloro che hanno attività commerciali, sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate o dirette con il proprio lavoro e dei familiari (parenti entro il terzo grado)

In proposito, si ricorda che sono parenti:

- di primo grado i genitori e i figli;
- di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
- di terzo grado i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado.

Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge:

- di primo grado i suoceri;
- di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;
- di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.

Dott. Comm. Niccoli Angelo Tiberio



Studio Niccoli-Drago & Partners
Via Tito Minniti 22 Viale Risorgimento 14
72100 Brindisi

